

Codice civile svizzero

(Atti dello stato civile e registro fondiario)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 2014¹,
decreta:

I

1. Il Titolo primo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 39

A. Registri
I. In genere

¹ Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile).

² Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:

1. i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un'unione domestica, morte;
2. lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata;
3. i nomi;
4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;
5. la cittadinanza nazionale.

Art. 43a cpv. 4 n. 5–7

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

5. le autorità competenti per la gestione dei registri cantonali e comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006³ sull'armonizzazione dei registri;
6. il servizio federale competente per la gestione del registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

¹ FF **2014** 3059

² RS **210**

³ RS **431.02**

⁴ RS **831.10**

7. i servizi federali competenti per la gestione del registro degli Svizzeri all'estero di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2000⁵ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 45a

1a. Sistema
centrale
d'informazione
sulle persone

¹ La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d'informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.

² La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.

³ I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l'uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.

⁴ La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l'uso del sistema.

⁵ Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

1. i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema;
2. l'ammontare dell'emolumento versato dai Cantoni per l'uso del sistema;
3. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema;
4. la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni;
5. le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
6. l'archiviazione dei dati.

⁶ Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.

2. Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile⁶ è modificato come segue:

Art. 949b

4a. Identificatore
per le persone
fisiche nel
registro fondiario

¹ Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato AVS.

² Gli uffici del registro fondiario comunicano il numero d'assicurato ad altri servizi e istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere i compiti legali in relazione al registro fondiario.

⁵ RS 235.2

⁶ RS 210

Art. 949c

4b. Ricerca di
fondi su scala
nazionale

Il Consiglio federale disciplina l'attività di ricerca che le autorità abilitate conducono a livello nazionale sui fondi su cui a una persona identificata spettano diritti in base al numero d'assicurato AVS.

Art. 949d

4c. Ricorso a
privati per l'uso
del registro
fondiario
informatizzato

¹ I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono ricorrere a organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti per:

1. garantire l'accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;
2. garantire l'accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;
3. svolgere le pratiche con l'ufficio del registro fondiario per via elettronica.

² L'Ufficio federale di giustizia può concludere con le organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti un contratto su queste prestazioni.

³ Le organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all'alta vigilanza della Confederazione.

II

La legge federale del 24 marzo 2000⁷ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2, primo periodo

² Per quanto concerne i coniugi e i partner registrati possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. ...

Art. 4 cpv. 1, 2 lett. a e 3 lett. c e d

¹ Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze) e la Direzione consolare gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all'estero con i dati delle persone iscritte presso la rappresentanza, dei loro coniugi, dei loro partner registrati e dei loro figli.

² Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:

⁷ RS 235.2

- a. gli Svizzeri all'estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero, eventualmente i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli nel quadro della protezione consolare;

³ Le collezioni di dati possono contenere:

- c. i dati personali degni di particolare protezione relativi al patrimonio e al reddito, nonché alla salute delle persone che hanno presentato una domanda di aiuto sociale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti legali;
- d. informazioni relative al patrimonio e al reddito delle persone che hanno presentato una domanda di prestito d'emergenza, nonché ai motivi del caso d'emergenza; in via eccezionale, possono essere trattati dati relativi alla salute, sempreché siano assolutamente necessari per il trattamento del caso d'emergenza.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.